

Penale Sent. Sez. 4 Num. 4953 Anno 2023

Presidente: FERRANTI DONATELLA

Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udiienza: 24/01/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MOHAMED MARWAN nato a ROMA il 25/09/1998

avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice a ciò designato, ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, avverso i decreti con i quali erano state parimenti rigettate le istanze di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in favore di MARWAN Mohamed, con riferimento a due procedimenti nei quali l'istante era rispettivamente persona offesa (procedimento n.3472/2017) e imputato (procedimento n. 347/2017), sull'assunto che il richiedente – pur convivendo con i genitori e una sorella nata nel 2004 – aveva dichiarato di non aver percepito alcun reddito proprio e dei familiari conviventi per l'anno di riferimento (2016), osservando che i genitori erano in età lavorativa, cosicché era inverosimile che, nel corso dell'intero anno, tutto il nucleo familiare non avesse percepito alcun reddito, situazione che, ove veritiera, avrebbe determinato il diritto del ricorrente e dei suoi familiari a percepire il reddito di cittadinanza.

2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione degli artt. 76, 79, 96 (anche per omessa attivazione dei controlli di cui all'art. 96, c. 2,) e 98 d. P.R. n. 115/2002, nonché violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, in riferimento agli artt. 112, 115 e 134 cod. proc. civ., da interpretarsi alla luce degli artt. 6 e 13, CEDU e dell'art. 8, Direttiva (UE) 2016/2019 (§8).

In particolare, il deducente, rileva che, in sede di dichiarazione sostitutiva, l'interessato aveva rappresentato che il suo nucleo familiare (composto dai genitori e da una sorella minorenni) non aveva percepito alcun reddito nel 2016 e di essersi mantenuto grazie ai risparmi dei genitori, pur disoccupati, ma che in precedenza avevano espletato attività lavorativa (la madre, in particolare, fino all'anno precedente). Inoltre, aveva attestato di vivere in un alloggio di edilizia popolare con canone calmierato di euro 45,00 mensili e di aver conseguito proprio nell'anno scolastico 2016/2017 il diploma di perito turistico. Con produzione successiva aveva poi dato prova dei redditi del 2017 per complessivi euro 5.786,00 (di cui euro 3.800,00 relativi ad attività lavorativa svolta dalla madre ed euro 1.986,00 quali introiti percepiti dalla stessa quale titolare di "Carta Acquisti").

A fronte di tale produzione, il decidente avrebbe dovuto limitarsi a verificare le attestazioni o a vagliarne l'attendibilità, ma non decidere affidandosi a valutazioni di "non verosimiglianza", dovendo semmai attivare i poteri previsti dagli artt. 76 e 79, richiedendo la produzione di altra documentazione, atta a precisare la natura dei risparmi dei genitori o avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 96, c. 2, d.P.R. n. 115/2002, mediante invio dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche, tenuto conto, peraltro, che tali verifiche sono

previste dall'art. 98 stesso d.P.R., in caso di ammissione al beneficio, ai fini della eventuale revoca dello stesso.

Sotto altro profilo, la difesa rileva che il sistema dell'ammissione al beneficio richiesto è bifasico, avendo il legislatore previsto un vaglio preliminare del giudice precedente sulla base degli stessi requisiti e delle dichiarazioni di cui all'art. 79 d.P.R. n. 115/2002, connotato da tempi rapidi di decisione; e un vaglio affidato all'Agenza delle Entrate (coadiuvata, se del caso, dalla Guardia di Finanza) con tempi diversi, al fine della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato e della revoca del beneficio concesso.

Quanto, poi, al reddito di cittadinanza, il deducente fa rilevare che l'istanza risale al 2017, laddove detta misura è stata introdotta solo nel 2019, il che rende già in astratto non ipotizzabile l'accesso del nucleo familiare a quel contributo nel 2016 e agli introiti ad esso relativi.

Infine, la difesa prospetta una violazione delle norme convenzionali e unitarie, in relazione alla circostanza che, con l'atto di opposizione, si erano mosse specifiche censure ai decreti impugnati in termini di non conformità ai requisiti di cui all'art. 79 d.P.R. n. 115/2002, rispetto alle quali il giudice dell'opposizione non ha operato alcun vaglio, assumendo una aprioristica decisione che frustra inevitabilmente il disposto di cui agli artt. 112 e 134 cod. proc. civ. (che impongono una motivazione su quanto chiesto dalla parte), in modo incoerente anche con la normativa sovranazionale richiamata in materia di ricorso effettivo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto.

2. Va, intanto, premesso che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (sez. 4, n. 15694 del 17/1/2020, *Cusenza*, Rv. 279239; n. 46382 del 14/10/2014, *Pierri*, Rv. 260953; n. 7710 del 5/2/2010, *Varone*, Rv. 246698). E tale dichiarazione può essere integrata da altri elementi sia per negare, che per concedere il beneficio, qualora *aliunde* emerga un tenore di vita di valore, in un caso superiore, nell'altro inferiore, rispetto al limite legale (sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, *Pierri*, Rv. 260954).

Inoltre, si è pure chiarito che è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l'autocertificazione di redditi non dichiarati al fisco rende di per sé inammissibile l'istanza, dovendo il giudice indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare un giudizio presuntivo di superamento della soglia per redditi non dichiarati (sez. 4, n. 21894 del 19/4/2018, *Maciofleaca*, Rv. 272751; n. 5/12/2017, dep. 2018, *Ferretti*, Rv. 272248, in cui, proprio in un caso analogo a quello in esame, si è affermato che il

provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l'autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano poteri di accertamento al giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione, implicano una presunzione di impossidenza dell'istante vincibile con l'esercizio di tali poteri).

In altri termini, ai fini dell'ammissione al patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata (sez. 4, n. 10512 del 13/1/2021, *Pennestri*, Rv. 280939; n. 53356 del 27/9/2016, *Tilenni*, Rv. 268682).

In ogni caso, anche a voler riconoscere un margine di valutazione della attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (sez. 4, n. 4628 del 20/9/2017, dep. 2018, *Tortorella*, Rv. 271942), tuttavia, ribadendosi, in questa sede, che tale margine non ha modo di esplicitarsi in fase di ammissione, fatte salve le ipotesi presuntive disciplinate dalla legge, dovendo semmai conseguire alla attivazione dei poteri istruttori del giudice e ai controlli che, anche d'ufficio, è tenuto a compiere l'ufficio finanziario.

3. Tanto premesso, il motivo è fondato nei termini che seguono.

Il giudice dell'opposizione ha apparentemente giustificato il rigetto dell'impugnazione alla stregua della ritenuta inverosimiglianza della mancanza di un reddito del nucleo familiare dell'istante (alcuni dei componenti del quale in età lavorativa) per l'anno di riferimento, facendo ricorso, in termini di riscontro alla bontà del ragionamento, a un argomento di tipo logico (godimento del reddito di cittadinanza) che risulta del tutto fallace, come correttamente evidenziato a difesa, sol che si consideri che tale contributo è stato previsto per la prima volta dal decreto legge n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019), in epoca, dunque, di gran lunga successiva a quella rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio.

Inoltre, il giudice dell'opposizione non ha in alcun modo giustificato la ritenuta (implicitamente) irrilevanza delle allegazioni difensive atte a confermare l'assenza di redditi del nucleo familiare, affidandosi a un giudizio di non verosimiglianza della dichiarazione, con ciò incorrendo in un vizio motivazionale radicale o di motivazione solo apparente, che si traduce, anche sotto tale specifico aspetto, in una violazione di

legge per carenza giustificativa sulle allegazioni riguardanti l'assenza di reddito per il 2016, la cui denuncia è ammissibile in questa sede avverso il provvedimento reso ai sensi dell'art. 99 d. P.R. n. 115/2002 (sulla qualificazione del vizio di motivazione apparente o mancante quale violazione di legge, sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, *Faiella*, Rv. 269296, in materia di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, in cui si è ritenuto radicale il vizio motivazionale in un apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; n. 37451 del 11/4/2017, *Gazza*, Rv. 270543; n. 14977 del 25/2/2022, *Tilenni*, Rv. 283035; sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, *Noviello*, Rv. 279435 e sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, *Mulé*, Rv. 279284, in materia di procedimento di prevenzione).

4. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Roma.

Deciso il 24 gennaio 2023.